

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Dott. Vittorio Lomazzi	Presidente
Dott. Michele Grasso	Consigliere
Dott. Stefania Petrucci	Referendario relatore

nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2009 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 56/PAR/2009

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Bitonto (BA) pervenuta in data 13/05/2009, prot. n. 18;

Vista l'ordinanza n. 11 del 21/05/2009 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 17/06/2009;

udito il relatore Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Bitonto (BA), con la nota indicata in epigrafe, richiede il parere della Sezione sulla corretta configurazione contabile delle spese relative ad incarichi professionali conferiti ad avvocati esterni antecedentemente all'entrata in vigore della L. 04/08/2006 n. 248 (cosiddetta normativa Bersani) e completati in un esercizio diverso da quello in cui è stata adottata la deliberazione di conferimento dell'incarico al fine di conoscere se, in presenza di specifico capitolo di spesa denominato "*spese per liti, arbitraggi ecc. relativi ad esercizi pregressi*", e collocato all'intervento "oneri straordinari della gestione corrente" i pagamenti del saldo delle parcelle dei difensori costituiscano debito fuori bilancio oppure passività pregresse per le quali si può procedere alla liquidazione con la sola determinazione dirigenziale.

Il Sindaco precisa che l'Ente, dopo l'entrata in vigore del D. L. n. 223/2006 convertito nella L. n. 248/2006, che ha abrogato, per le attività libero-

professionali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ed il divieto di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ha provveduto a predeterminare l'esatta misura del compenso impegnando contestualmente la spesa al capitolo denominato "*spese per liti, arbitraggi ecc. relativi ad esercizi pregressi*", e collocato all'intervento "prestazione di servizi".

Pertanto, il bilancio dell'Ente prevede per i compensi legali a soggetti esterni due distinti stanziamenti di spesa: uno collocato tra le prestazioni di servizi per le obbligazioni sorte nell'esercizio di competenza come gli acconti *una tantum* e l'altro collocato tra gli oneri straordinari della gestione corrente per la differenza da versare nel caso di parcelle per incarichi difensivi conferiti in esercizi passati.

Il Sindaco, peraltro consapevole dell'orientamento della Sezione secondo il quale ad ogni incarico conferito deve corrispondere un congruo impegno contabile di spesa, specifica che l'eventuale qualificazione delle somme a saldo da corrispondere a titolo onorario al netto degli acconti già conferiti, tra i debiti fuori bilancio presupporrebbe l'accertamento di tutti i presupposti richiesti dall'art. 194 lett. e) per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi ed in particolare l'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento conseguito dall'Ente.

L'onere dell'accertamento dell'utilità potrebbe, ad avviso del Sindaco, apparire *alquanto problematico nell'ipotesi di vertenze concluse negativamente ancorchè non temerarie* mentre l'onere dell'accertamento dell'arricchimento per l'Ente dovrebbe verificarsi sulla base della valutazione della congruità della parcella da attuarsi più propriamente dal Servizio dell'Avvocatura Comunale in possesso del complessivo bagaglio informativo.

Pertanto, il Sindaco rileva che nel caso il Consiglio Comunale dovesse ritenere di applicare uno scaglione inferiore rispetto a quello richiesto in sede istruttoria, il difensore comunale esterno potrebbe rivalersi nei confronti della Giunta o del Sindaco che ha conferito il mandato ed inoltre, il Consiglio

Comunale si esporrebbe *alla insita responsabilità dell'autonoma e corretta ponderazione dei pubblici interessi.*

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8,^o della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8^o, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta operante nella Regione Puglia, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Bitonto.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

La Sezione ritiene che il quesito possa ricondursi alla materia della contabilità pubblica poichè inerenti la normativa contabile in materia di procedimento di spesa e di debiti fuori bilancio.

Il quesito, pur incentrato sulla collocazione contabile in bilancio delle spese per liti ed arbitraggi dell'Ente possa ricondursi a caratteri di generalità ed astrattezza.

Il Collegio rileva che, già con le deliberazioni n. 6 del 11/02/2009 e n. 32 del 15/04/2009, ha sottolineato che corrisponde a principi di prudenza e di sana gestione finanziaria procedere ad un'attenta pianificazione di bilancio che consenta la determinazione, almeno presunta, delle somme da corrispondere a terzi al fine di adottare i dovuti adempimenti contabili di impegno di spesa e di evitare l'insorgenza di debiti fuori bilancio.

Ad avviso della Sezione, al conferimento dell'incarico difensivo deve seguire un congruo impegno di spesa che non può quindi limitarsi soltanto alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio.

Qualora, nonostante la determinazione presuntiva della spesa da corrispondere per il giudizio, l'impegno assunto non dovesse risultare sufficiente, la Sezione, come chiarito nella citata deliberazione n. 32/2009, ritiene che l'Ente dovrà attivare la procedura di riconoscimento per i debiti fuori bilancio.

La liquidazione di una spesa può, infatti, avvenire ai sensi dell'art. 184, primo comma del T.U.E.L. nei limiti dell'impegno definitivo assunto.

Pertanto, ogni qualvolta si verifichi uno scostamento tra impegno contabile assunto a tempo debito e somma definitiva da pagare ad operazione conclusa si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio che introduce un elemento di imprevedibilità potenzialmente idoneo a creare uno squilibrio nelle previsioni

di spesa del bilancio. (Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 7/2008)

Anche la Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 2/2007 ha precisato che la differenza tra quanto impegnato e quanto richiesto dalla controparte contrattuale costituisce debito fuori bilancio.

La procedura di riconoscimento del debito, da attuarsi secondo il disposto dell'art. 194 lett. e) del T.U.E.L., determina in effetti l'accertamento da parte dell'Organo Consiliare dell'utilità e dell'arricchimento per l'Ente.

Le osservazioni del Sindaco, incentrate sulla problematicità dell'accertamento dell'utilità per l'Ente nelle ipotesi di vertenze concluse negativamente o di vertenze temerarie inducono, tuttavia, la Sezione a sottolineare che i compensi spettanti ai professionisti devono essere corrisposti anche in caso di soccombenza nella lite non trattandosi di un'obbligazione di risultato, ma di un'obbligazione di mezzi e che un Ente locale finalizzato alla cura di pubblici interessi non può intraprendere iniziative giudiziarie temerarie.

Il Sindaco, ha, inoltre, evidenziato che il bilancio dell'Ente prevede per i compensi legali a soggetti esterni due distinti stanziamenti di spesa per liti ed arbitraggi: uno collocato tra le prestazioni di servizi per le obbligazioni certe, liquide ed esigibili sorte nell'esercizio di competenza come gli acconti *una tantum* e l'altro collocato tra gli oneri straordinari della gestione corrente per la differenza da versare nel caso di parcelle per incarichi difensivi conferiti in esercizi passati.

La previsione di tali stanziamenti di spesa attiene, ad avviso della Sezione, alla individuazione, secondo principi di prudenza e di sana gestione, delle provviste finanziarie destinate alla copertura di corrispondenti impegni di spesa.

Pertanto, il Collegio, nel ribadire che l'Ente deve compiere una presumibile stima del compenso finale da corrispondere ai professionisti esterni e che ad ogni incarico deve corrispondere un congruo impegno contabile di spesa,

(deliberazione n. 1/2008) ritiene che l'eventuale insorgenza di passività deve assumere carattere eccezionale e deve essere tempestivamente segnalata per garantirne la copertura mediante i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio in presenza dei presupposti sanciti dall'art. 194 del TUEL.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Bitonto (BA).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2009.

Il relatore
f.to S. Petrucci

Il Presidente
f.to V. Lomazzi

Depositata in segreteria il 19/06/2009

Il Direttore della segreteria
f.to C. Doronzo